

CODICE DISCIPLINARE

Art.10

- 1) Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) Le sanzioni si ispirano al principio di riparazione danno.
- 3) La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 11 – CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI E COMPETENZA DELL'IRROGAZIONE.

1) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo:

- a) Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità; abbigliamento indecoroso; violazioni non gravi alle norme di sicurezza.

Sanzione: richiamo verbale.

Competenza: docente.

- b) Gravi scorrettezze verso i compagni, i docenti e il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; abbigliamento indecoroso; violazioni non gravi alle norme di sicurezza.

Sanzione: richiamo scritto sul registro di classe. (al secondo richiamo comunicazione alla famiglia).

Competenza: Dirigente.

2) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo fino a 15 giorni:

- a) Gravi scorrettezze verso i compagni, i docenti e il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; assenza ingiustificata ed arbitraria; turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, ai docenti o al personale; danneggiamento volontario di oggetti di non gran valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuative nei confronti di altri.

Sanzione: studio individuale a scuola o trasferimento in altra classe per 5 giorni o allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni.

Competenza: consiglio di classe allargato a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).

- b) Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a via di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, docenti o personale, avvenuti nell'edificio e nelle aree recintate.

Sanzione: studio individuale a scuola o trasferimento in altra classe per 15 (quindici) giorni

ovvero allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni.

Competenza: consiglio di classe allargato a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).

3) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo superiore a 15 (quindici) giorni.

- a) Violenza intenzionale, offese alla dignità della persona; uso o spaccio di sostanze psicotrope; atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e delle aree recintate; fatti che generano una interruzione del pubblico servizio e/o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio: incendi – allagamento – dispersione di polveri di estintore – dispersione di bigattini all'interno dell'edificio).

Sanzione: allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni; in tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione. I fatti suddetti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Competenza: Consiglio di Istituto.

4) Sanzione che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista quando ricorrono situazioni di recidiva per i fatti indicati al punto 3 e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

5) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso degli studi nei casi più gravi di quelli indicati ai punti 3,4,5.

6) Sanzioni esami di stato

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante gli Esami di Stato sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 12 – PRECISAZIONE SULLE PROCEDURE DELLE SANZIONI

- a) Il giudizio sul comportamento e la sanzione dovranno essere formalmente contestati dall'alunno se maggiorenne, dalla famiglia se minorenni, secondo quanto indicato al successivo art. 13.
- b) A chiusura dell'iter sanzionatorio complessivo il Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e/o finale deve valutare in decimi il comportamento dell'allievo stesso, in quanto il voto negativo di condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve essere la risultante di misure sanzionatorie comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare.

- c) Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.
- d) Il trasferimento dell'alunno ad altra scuola non pone fine a procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
- e) La sanzione disciplinare deve essere motivata in modo chiaro e preciso; più la sanzione è grave e più il rigore motivazionale sarà necessario.
- f) Durante il periodo di allontanamento dell'alunno dalla scuola deve essere previsto un rapporto con i genitori e con l'alunno stesso al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
- g) Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato, occorrerà esplicitare in maniera chiara i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica nel corso dell'anno scolastico".
- h) Per quanto riguarda gli alunni incorsi nelle sanzioni suindicate sarà prerogativa del Consiglio di classe definire il voto di condotta secondo la griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti.

ART. 13 – IMPUGNAZIONI (diritto alla difesa)

- a) Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
- b) L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
- c) L'Organo di garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e da due rappresentanti rispettivamente delle componenti docenti, alunni e genitori.
- d) Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono ritenute valide in prima convocazione, se sono presenti tutti i membri o in seconda convocazione solo coi membri effettivamente partecipanti alla seduta. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza del 50% più uno; l'astensione si intende come voto favorevole,
- e) Le decisioni dell'Organo di garanzia sono subordinate al parere vincolante di un Organo di garanzia regionale il cui giudizio riveste carattere di definitività.